

**TRIBUNALE DI LUCCA**

**SEZIONE LAVORO**

Ricorso ex art. 700 cpc (con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

La sig.ra PUGLISI Antonella, nata a Milazzo (ME) il 17.3.1977 (C.F.: PGL NNL 77C57 F206D), ivi residente, Via del Sole, 41, domiciliata presso l'avv. Giovanni Marchese (C.F.: MRC GNN 63A30 F158B – pec: [marchese.giov@pec.giuffre.it](mailto:marchese.giov@pec.giuffre.it), fax 090/679645), che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto, nel domicilio eletto in Lucca, Via San Paolino, 99 presso lo studio dell'avv. Giulio Guarnieri (fax 0583/495070 – pec: [giulio.guarnieri@pec.studioassociatoguarnieri.it](mailto:giulio.guarnieri@pec.studioassociatoguarnieri.it)), espone e chiede quanto segue.

^^^

La ricorrente, docente di scuola primaria, vincitrice di concorso pubblico ordinario per titoli ed esami abilitante per l'insegnamento nella scuola primaria (indetto con D.D. del 2.4.1999) nell'anno 2000, inserita nella GAE, ultimo aggiornamento triennio 2015 / 2017, con servizio precario prestato da molti anni, è stata assunta dal MIUR, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettera c), della legge 13.7.2015 n. 107, per l'anno scolastico 2015/2016, a tempo indeterminato stipulato in data 14.12.2015, con decorrenza giuridica dall'1.9.2015, con assegnazione provvisoria presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale della Provincia di Messina con contatto del 14.12.2015, assegnata presso l'”I.C. 1 Taormina” Scuola Ugo Foscolo.

A seguito delle operazioni di mobilità, nel caso di specie finalizzate all'assegnazione della sede definitiva, con comunicazione mail del 29.7.2016, il MIUR comunicava di aver proceduto all'assegnazione, quale sede definitiva, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana Ambito 0014 (ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale della Provincia di Lucca); quindi, la ricorrente riceveva una successiva comunicazione via email del 24.8.2016 con cui le veniva

comunicata la scuola "I.C. Centro – Migliarina Motto" di Viareggio (LU), dove prendere servizio.

Sicchè, la ricorrente veniva assegnata nell'ambito 0014 della Toscana, nell'ambito della provincia di Lucca (al n. 65 nell'ordine di scelta indicato nella domanda di mobilità), invece che, come di diritto, in base al suo punteggio in graduatoria, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale di Messina, ed in particolare in uno degli ambiti in cui si suddivide, indicati nella domanda di mobilità (nell'ordine, 0015, 0013, 0014, 0016), dove esistevano posti disponibili.

Tutto ciò è accaduto anche se la ricorrente ha presentato un atto di diffida (reclamo) in data 30.7.2016, e quindi il tentativo di conciliazione presentato in data 10.8.2016 e, quindi, per integrazione, in data 11.8.2016. Ma entrambi gli atti sono rimasti privi di riscontro, anche dopo le richieste di delucidazioni in merito presentate dalla ricorrente in data 14.8.2016 e, quindi, anche in data 31.8.2016.

Nelle more, quindi, per non perdere il posto di lavoro, dopo avere ricevuto la nota dell'11.8.2016 da parte dell'"I.C. Centro Migliarina Motto" di Viareggio, la ricorrente è stata costretta ad accettare la sede, in dispregio del suo diritto soggettivo (tanto più gravemente leso in quanto coniuge separata con un figlio minore affidato residente a Milazzo), ferma restando infatti la sua posizione presa con il reclamo e con il tentativo di conciliazione di cui era in attesa di convocazione, rimasta, come si è detto sopra vana, anche dopo l'ulteriore sollecito dell'1.9.2016.

La procedura di assegnazione definitiva della sede, disposta dal MIUR, a circa 800 km di distanza da quella prescelta dalla sig.ra Puglisi (che come prima scelta aveva chiesto l'Ambito Territoriale di Messina, indicando nell'ordine i sottoambiti 0015, 0013, 0014, 0016; poi, gli altri ambiti territoriali delle altre province della Sicilia; quindi della Calabria; e così via a salire, come si riscontra nella domanda di mobilità), peraltro, in dispregio dei criteri di merito in base al punteggio e di viciniorità in relazione alle prossimità tra province, è grandemente lesiva dei suoi diritti soggettivi per i seguenti

## MOTIVI

1- Disparità di trattamento – Illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 ed Illegittimità dell'O.M. n. 241 di pari data - Violazione del diritto soggettivo della ricorrente.

1.1) Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli, come il deducente, provenienti dalle GAE, che non trova riscontro nella legge n. 107/2015.

Infatti, l'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge, a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che *"... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ..."*; e, quindi, nel periodo successivo (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), ai fini dell'assegnazione provvisoria, garantendo per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (senza distinzione tra GM 2012 e Gae) parità di trattamento.

Non vi è, dunque, alcuna differenza in ordine all'assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettere b) e c), e, quindi, tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE.

Invece, l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016, che ha dato attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei secondi.

Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B della mobilità, si legge che *“Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ... ”*; mentre per gli *“... assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ... ”* è riservata la c.d. Fase C, prevedendosi che costoro *“... parteciperanno a mobilità territoriale”*.

Così facendo, **solo ai primi, provenienti da GM concorso 2012**, e cioè da un concorso successivo, **è stata assicurata (e/o, comunque, privilegiata), pur non essendo così previsto dalla legge n. 107/2005, la scelta sui posti disponibili nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, mentre i secondi (provenienti da GAE)**, come la ricorrente, pur essendo in possesso di un'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria conseguita nell'anno 2000 a seguito di apposito concorso pubblico per titoli ed esami, appositamente a ciò finalizzato, **hanno dovuto richiedere la sede definitiva tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai predetti indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità**.

In tal modo, è stata garantita solo ai docenti partecipanti al concorso 2012 la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria in pregiudizio dei docenti che hanno vinto i concorsi in precedenza effettuati e collocati nelle GAE (come la ricorrente). Tale disparità di trattamento – in dispregio del punteggio posseduto - è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risulta collocata nelle GAE da molto tempo ed è stata impiegata per supplenze anche annuali da circa 6 anni (come si evince dalla copia dello stato di servizio presentata ai fini della ricostruzione della carriera) con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e s.m.i. e viene penalizzata rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, la gran parte neo laureati e senza alcuna esperienza di insegnamento, che, pur avendo un

punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale).

Ciò è assolutamente ingiusto e “contra legem”, ed in particolare, ancora di più, se si considera che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE, e che il concorso, quando era stato bandito (solo per i vincitori di posto), non prevedeva alcuna idoneità abilitante per l’insegnamento per gli idonei.

^^^

1.2) Altra situazione palesemente pregiudizievole per i docenti provenienti dalle GAE, come la ricorrente, introdotta illegittimamente dal CCNI e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell’8.4.2016, non trovando riscontro nella legge n. 107/2015, è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti entro il 2014/2015.

Infatti, nell’art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto B della mobilità, punto 1, si legge “*1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l’ordine espresso tra tutte le scuole dell’ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;*”.

Senonchè, ciò non trova riscontro nell’art. 1, comma 108 della 107/2015, primo periodo, laddove si legge che “*Per l’anno scolastico 2016/2017 e’ avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla*

*mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).”.*

Sicchè, l’art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l’anno scolastico 2016/2017, i “docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno 2014/2015”, partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C; invece, l’art.6 del CCNI, sulle *“Fasi dei trasferimenti e dei passaggi”*, a proposito della *“FASE B”* prevede che *“1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse,... . Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l’ordine espresso tra tutte le scuole dell’ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. ....”*.

E la differenza non è di poco conto. Invero, leggendo la norma contrattuale, attuata con l’OM 241/2016, la norma contrattuale introduce una deroga (determinando, in tal modo, una evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell’anno scolastico 2015/2016. Infatti, tale norma contrattuale, invoglia tutti i docenti immessi in ruolo entro l’a.s. 2014/2015 alla presentazione della domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece solo su ambito. Diversamente, nel rispetto della legge, il docente in questione titolare

di scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla legge sulla "Buona Scuola" n. 107/2015.

In ogni caso, la legge parla di mobilità territoriale nazionale su ambito – con la sola deroga del vincolo triennale - e non prevede alcuna prerogativa diversa dal punteggio posseduto.

^ ^ ^

Ad ogni modo, per tutto quanto sopra considerato - per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 e dell'illegittimo CCNI nelle parti sopra evidenziate -, resta il fatto che la ricorrente che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della Provincia di Messina (ambiti Sicilia 0015, Sicilia 0013, Sicilia 0014, Sicilia 0016) – e poi, quindi, le altre province della Sicilia, e quindi quelle della Calabria, e così via, come si legge nella domanda di mobilità – e che ha un punteggio, ai fini della mobilità, di punti 45 (+ 6 ai fini del ricongiungimento al figlio minore, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 1 al CCNI dell'8.4.2016 sulla mobilità), e quindi e quindi di 51 sull'ambito Sicilia 0014 (in cui ricade il suo comune di residenza di Milazzo) superiore ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012 - quali i sig.ri Belcastro Maria (punti 30), Bonanno Antonella (punti 24), Abate Concetta (punti 21), Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti 27), Canistrà Maria Tindara (punti 24), Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30) De Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante Maria Rosa (punti 16), D'Arrigo Erika (punti 32), Franchina Natalia (punti 41), Gallucci Giusy (punti 23), Greco Valentina (punti 30), Giargianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo Palma Gabriella (punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miucio Jlenia (punti 26), Miceli Elisa (punti 27) Mondello Angela (punti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito Natala (punti 21), Marzo Simona (punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23), Paternò Giuseppina (punti 30),

Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Rizzitano Caterina (punti 43), Scibilia Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katiuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna (punti 34), Spadaro Giusi (punti 27), Tripepi Luigia (punti 31), Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghì Maria Serena (punti 16) Maniaci Carmela (punti 29, Palmeri Raquela (punti 12) - è stata pregiudicata nella scelta di tale Ambito Territoriale a vantaggio dei predetti pur avendo costoro un punteggio inferiore.

\* \* \*

Per non tacere nemmeno del fatto che, per quanto si evince sempre dal bollettino dei movimenti presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, gli altri posti disponibili ai fini della mobilità, prioritariamente, sono stati assegnati ai docenti già assunti nell'anno scolastico 2014/2015 non su ambito ma su scuola; e sicuramente tali posti, che dovevano restare solo in generale sull'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, non sarebbero stati occupati (ed assegnati su scuola), nel rispetto del primo e secondo periodo dell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, se il trasferimento fosse stato consentito legittimamente solo su ambito, perché, in tal caso, difficilmente, molti dei predetti docenti lo avrebbero richiesto.

\* \* \*

L'art. 6 del CCNI ha, quindi, creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, e, comunque, nell'ordinamento scolastico e meno che mai, più in generale, nell'ordinamento giuridico.

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo del ricorrente, il quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione, essendogli stata preclusa la mobilità a parità di condizioni sull'Ambito Territoriale di Messina (come negli altri Ambiti), **riservata prioritariamente ed inspiegabilmente ai docenti provenienti dal concorso 2012 titolari di un punteggio inferiore in palese pregiudizio dei criteri del merito.**

1.3) Altra questione che rileva, sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo, è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Si consideri, infatti, che la ricorrente ancora non si capacita su come – in base al punteggio di 45 + 6 – sia stata assegnata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca – Massa Carrara, Ambito 0014, la cui richiesta (come si evince dalla domanda di mobilità allegata in atti), la cui richiesta risulta essere la 47<sup>a</sup> - quando, nella sua richiesta, aveva selezionato, in prima istanza, Messina (ambiti Sicilia 0015, 0013, 0014, 0016), poi, Catania, e così via (come si evince dalla domanda di mobilità).

Invero, ai fini della prossimità rispetto alla provincia di Messina, sede prescelta in quanto di residenza della ricorrente, la sede di assegnazione si trova ad oltre 900 km, e quindi tra i punti più lontani di cui alla tabelle di prossimità prevista dall'art. 9, comma 17, dell'O.M. n. 241/2016 (che si allega).

Sicchè e ad ogni modo, non è dato sapere su quali presupposti e/o dati si è fondata l'assegnazione della ricorrente frutto del famoso c.d. "algoritmo" per l'individuazione delle sedi, che nel caso di specie ha errato in modo macroscopico, in particolare chi ha immesso i dati, atteso che la sede di assegnazione oltre che lontana non tiene in alcuna considerazione né le disponibilità esistenti né le particolari famiglia legate al necessario ricongiungimento con il figli minore, essendo coniuge separata.

1.4) In merito all'illegittimità dell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 e del CCNI dalla stessa approvato, si evidenzia che è pendente ricorso al Tar di Roma, la cui udienza pubblica è fissata per il prossimo 20.10.2016.

Va segnalato anche il fatto che lo stesso Tar di Roma (con le ordinanze cautelari nn. 3588, 3589 e 3590 dell'1.7.2016) si è già pronunciato sospendendo gli effetti di tale provvedimento regolamentare, impugnato, peraltro, per gli stessi profili sopra evidenziati dal punto di vista della lesione del diritto soggettivo; e si è in attesa della decisione di merito.

Ad ogni modo, per il caso di specie, si osserva ancora che resta ferma la giurisdizione del G.O., tanto più che lo stesso art. 1, comma 196, della legge n. 107/2015, ha espressamente previsto – richiamando un principio generale dell’ordinamento giuridico – che *“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*; e tanto più che l’art. 63 del D.Lgs n. 165/2001, e smi, al comma 1, prevede che *“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ... , ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.”*.

Per cui, anche a prescindere dall’impugnazione diretta o meno della citata O.M. resta il fatto che la ricorrente, in quanto già dipendente della P.A., ha pieno diritto a rivolgersi al G.O. a tutela dei propri diritti soggettivi.

2- Eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 108, della legge 13.7.2015 n. 107, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 97 della Costituzione.

Solo in via estrema, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l’O.M. n. 241/2016, attuativa del CCNI dell’8.4.2016, legittima, in quanto coerente con l’art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle concorso 2012, si solleva incidente di costituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione degli artt. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; 4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro; 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un’esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come la ricorrente di 40

anni sradicata dal territorio e dalla figlia minore e costretto a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa); 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

Ed infatti, si consideri quanto segue.

La legge n. 107/2015, ed in particolare, l'art. 1, commi 96, 97 e 98, sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione:

a) Innanzitutto, abbiamo i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.

Il comma 73 così recita: *“Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva”*.

Tale disposizione dovrà essere applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono *“secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i competenza degli uffici scolastici regionali”*.

Come si vede, gli assunti in fase Zero e A faranno domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l'immissione in ruolo secondo le “vecchie regole” (di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994), e verrà assegnata loro una sede di titolarità, che potranno, però, perdere solo qualora risultassero soprannumerari.

b) Poi abbiamo – ex comma 96 – i docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. a) ed i docenti assunti da GAE in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. b).

Ora, secondo l'art. 1, comma 108, i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata è solo provvisoria.

Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'a.s. 2015/2016. Da tale omessa indicazione, il CCNI dell'8.4.2016 e, quindi, l'O.M. di pari data, hanno fatto ritenere potersi applicare la disciplina preesistente della mobilità ordinaria, come per tutti i neoassunti in ruolo.

Solo che ciò non può assolutamente essere.

Infatti, consentire a costoro di ottenere la sede definitiva nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, come mobilità ordinaria, sarebbe illegittimo; sia perché il comma 73 (dell'art. 1, della legge n. 107/2015), espressamente, prevede la mobilità ordinaria, soltanto, per gli assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase Zero ed A, per cui non si comprende perché la mobilità ordinaria non sia stata espressamente indicata anche per costoro pur nulla dicendo la normativa; sia perché, evidentemente, in tal modo, si sancirebbe una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori assunti nella medesima data dipendenti della P.A. non comprendendosi il perché i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli provenienti dalle GAE.

In ogni caso, tale discriminazione non avrebbe alcun senso anche alla luce della modifica introdotta, nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108, dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis, che non prevede alcuna distinzione tra di medesimi docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in materia di assegnazione provvisoria.

Pertanto, ove del caso, sarebbe auspicabile una decisione del Giudice delle Leggi che, innanzitutto, parifichi espressamente le due posizioni tra di docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 sia provenienti dalle GM del concorso 2012 che dalle GAE.

Diversamente, è palese la violazione del principio di uguaglianza tra lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del

diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A..

### 3- Sussistenza del “fumus boni iuris” e del danno grave ed irreparabile

3.1) Sulla fondatezza del ricorso non sussistono dubbi.

Da tutto quanto sopra esposto, la prima cosa che balza subito all'evidenza, nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute, è la disparità di trattamento venutasi a creare tra i docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, tanto più grave ove si consideri che, nel caso di specie, ai fini della mobilità, la ricorrente ha un punteggio superiore a quasi tutti questi, oltre ad avere non solo un'età superiore ma anche un'anzianità di servizio superiore (1/2 anni di servizio quelli delle GM 2012 e circa 8 anni di anzianità di servizio la ricorrente).

Invero, il diverso e maggior punteggio riportato nelle rispettive graduatorie tra i docenti che provengono dalle GAE e quelli che provengono dal concorso 2012, individua e qualifica coloro che hanno maggiore anzianità (si attenzioni l'età anagrafica tra coloro che provengono dal concorso 2012 e quelli che provengono dalle GAE).

Non solo ma, come si è detto in premesso, per quanto risulta dal suo stato di servizio e dallo stesso curriculum presentato, tra i vari titoli, la ricorrente risulta vincitrice del concorso pubblico ordinario per titoli ed esami svolto nell'anno 1999, abilitante all'insegnamento nella scuola primaria; che la pongono in posizione superiore a quella dei docenti inseriti nelle G.M. del concorso 2012 (che, addirittura, quando venne bandito non era abilitante all'insegnamento).

Fatto sta che, allo stato, la graduatoria delle operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase B e C che hanno chiesto, come prima sede, innanzitutto, nell'ordine di scelta l'assegnazione nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina (e quindi nelle sedi Sicilia 0015, 0013, 0014, 0016), non rispetta, affatto, come dovrebbe, l'ordine di punteggio posseduto, perché se così fosse stato, come doveva, la ricorrente avrebbe dovuto

essere assegnata nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina (in uno degli abiti territoriali sopra indicati), e non nell'Ambito Territoriale della Provincia di Lucca, meno che mai nell'ambito Toscana 0014.

3.2) Di conseguenza, a parte il "fumus boni iuris", atteso che la presa in servizio è fissata per l'1.9.2016, è palese la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti all'assegnazione definitiva della sig.ra Marchetta presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca Massa Carrara, ambito Toscana 0014.

La ricorrente, infatti, ha l'età di 40 anni, è precaria da oltre 7 anni (avendo insegnato con supplenza annuale per tutti questi anni), è separata con un minore a Lei affidato e confidava nella sua assegnazione definitiva nell'Ambito Territoriale di Messina (in particolare nell'ambito Messina 0015 in cui ricadono le scuole primarie di Milazzo).

Fatto sta che, **pur essendo in possesso di un'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria conseguita nell'anno 1999/2000 a seguito di apposito concorso pubblico per titoli ed esami a tal fine indetto e nonostante il suo punteggio di 45 (51 nell'ambito Sicilia 0015), superiore a quello dei docenti del concorso 2012, dopo ben 8 anni di attività di insegnamento,** allo stato, **si trova costretta a doversi trasferire definitivamente da Milazzo a Viareggio** con gravissime ripercussioni per sua la famiglia (la ricorrente, si ripete, è separata e madre di un minore che risiede a Milazzo), e, comunque, per la sua stessa persona ed il suo equilibrio psicofisico.

Basti solo considerare, infatti, che, nell'ambito territoriale della provincia di Messina, alla ricorrente non è stato assegnato alcun posto vedendosi superata illegittimamente dai seguenti docenti provenienti dalle GM concorso 2012 quasi tutti con punteggio inferiore a 45 (e/o 51 nell'ambito Sicilia 0015), come si evince dalla graduatoria di mobilità dell'USP di Messina pubblicata il 13.8.2016, prodotta agli atti: Belcastro Maria (punti 30), Bonanno Antonella (punti 24), Abate Concetta (punti 21), Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza

(punti 27), Canistrà Maria Tindara (punti 24), Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30) De Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante Maria Rosa (punti 16), D'Arrigo Erika (punti 32), Franchina Natalia (punti 41), Gallucci Giusy (punti 23), Greco Valentina (punti 30), Giargianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo Palma Gabriella (punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miucio Jlenia (punti 26), Miceli Elisa (punti 27) Mondello Angela (punti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito Natala (punti 21), Marzo Simona (punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23), Paternò Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Rizzitano Caterina (punti 43), Scibilia Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katiuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna (punti 34), Spadaro Giusi (punti 27), Tripepi Luigia (punti 31), Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghì Maria Serena (punti 16) Maniaci Carmela (punti 29), Palmeri Raquela (punti 12); nonché Montoro Maria Carmela (punti 47), Imbesi Maria Elena (punti 47), Cannistraci Giovanna (punti 48).

A nulla sono serviti l'atto di diffida/reclamo del 30.7.2016 né i successivi atti di tentativo di conciliazione del 10.8.2016 e dell'11.8.2016 e dei solleciti del 14.8.2016 e dell'1.9.2016, che non hanno avuto riscontro alcuno.

Ciò premesso, l'insegnante Puglisi Antonella, in via cautelare e di urgenza ex art. 700 cpc, chiede l'accoglimento delle seguenti

#### DOMANDE

1) In ordine al "fumus boni iuris", nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto della docente Puglisi Antonella all'assegnazione della sede definitiva, innanzitutto, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in

uno degli ambiti in cui questo si suddivide (nell'ordine, Sicilia Ambito 0015, 0013, 0014, 0016), così come anche richiesto con la domanda di mobilità come prima scelta, e/o, comunque nell'ordine indicato nella domanda di mobilità in base ai posti disponibili e senza discriminazione alcuna nel rispetto del punteggio riportato in graduatoria;

2) In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana / Ambito Territoriale di Lucca – Massa Carrara (Toscana Ambito 0014), assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Puglisi Antonella, presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina (nell'ambito Sicilia 0015, e/o negli altri ambiti prescelti 0013, 0014, 0016), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

3) In via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche esposto in premessa – stante l'evidente disparità di trattamento tra docenti provenienti dal concorso 2012 e docenti provenienti dalle Gae -, ove del caso, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione; e, nelle more, in ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana / Ambito Territoriale di Lucca – Massa Carrara (Toscana Ambito 0014), assegnando anche temporaneamente e con riserva la docente Puglisi Antonella presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina (nell'ambito Sicilia 0015, e/o negli altri ambiti prescelti 0013, 0014, 0016), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo

diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

4) In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;

5) Sempre preliminarmente, in quanto da considerare, quelli qui di seguito indicati, come controinteressati, tenuto conto del rilevante numero dei docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 indicati nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo per l'a.s. 2016/2017 della Scuola Primaria pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 29.7.2016, in relazione al punteggio di 45 e/ di 51 sull'ambito Sicilia 0015 - Belcastro Maria (punti 30), Bonanno Antonella (punti 24), Abate Concetta (punti 21), Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti 27), Canistrà Maria Tindara (punti 24), Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30) De Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante Maria Rosa (punti 16), D'Arrigo Erika (punti 32), Franchina Natalia (punti 41), Gallucci Giusy (punti 23), Greco Valentina (punti 30), Giargianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo Palma Gabriella (punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miucio Jlenia (punti 26), Miceli Elisa (punti 27) Mondello Angela (punti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito Natala (punti 21), Marzo Simona (punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23), Paternò Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Rizzitano Caterina (punti 43), Scibilia Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katiuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna (punti 34), Spadaro Giusi (punti 27), Tripepi Luigia (punti 31), Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghì Maria Serena (punti 16) Maniaci Carmela (punti 29), Palmeri Raquela (punti 12); nonché Montoro Maria Carmela (punti 47), Imbesi Maria Elena (punti 47), Cannistraci Giovanna (punti 48) - essendo un numero rilevante e senza indicazione di residenza autorizzare la notifica ex art. 151 cpc, (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante

pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o anche dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina;

- 6) Subordinatamente, ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina di comunicare tutti gli indirizzi dei predetti controinteressati;
- 7) Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito;
- 8) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile, che ricade in materia di lavoro e che la ricorrente è esente da contributo come da dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta agli atti.

Si produce: dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al reddito, piano straordinario di assunzione; piano straordinario di assunzione con indicazione delle sedi; proposta di assunzione; accettazione assunzione; contratto di assunzione stipulato con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; cedolini relativi ai ratei mensili (luglio, agosto e settembre 2016) corrisposti dall'”I.C. 1 Taormina” Scuola Ugo Foscolo; domanda di mobilità; domanda di mobilità esaminata dall'USP di Messina; email del MIUR di indicazione sede di assegnazione definitiva; diffida/reclamo del 30.7.2016; tentativo di conciliazione del 10.8.2016; integrazione tentativo di conciliazione dell'11.8.2016; richiesta di delucidazioni del 14.8.2016, sollecito di convocazione per il tentativo di conciliazione del 31.8.2016; comunicazione dell'”I.C. Centro Migliarina Motto” di Viareggio dell'11.8.2016; comunicazione email della P.A. del 24.8.2016; sollecito convocazione tentativo di conciliazione dell'1.9.2016; bollettino della mobilità pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina; stralcio del bollettino della mobilità a livello nazionale con indicazione della sede assegnata alla

ricorrente; elenco dei trasferimenti pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca / Massa Carrara; stralcio Ambiti della provincia di Lucca; stato di servizio della ricorrente; dichiarazione personale della ricorrente; tabella di prossimità tra province italiane; nota dell'USR della Sicilia Direzione Generale relativa alle suddivisioni degli ambiti interni ai singoli Ambiti delle Province; O.M. n. 241/2016 dell'8.4.2016; CCNI sulla mobilità dell'8.4.2016; copia delle ordinanze cautelari nn. 3588, 3589 e 3590 dell'1.7.2016 del Tar di Roma; comunicazione della Segreteria del Tar di Roma di fissazione U.P..

Messina, li 7.10.2016

avv. Giovanni Marchese